

LEM

2. Dicembre/Schantonderer 2009



Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Culturale Mòcheno



Legge Provinciale 19 giugno 2008 Nr. 6

Norme di tutela e promozione
delle minoranze linguistiche locali

Wir und unsere Sprache

Krumern

Storia e tradizione del commercio
ambulante mòcheno

Geschichte und Tradition

des fersentaler Wanderhandels

I visitatori in gruppo del Bersntoler Museum

Editore

Bersntoler Kulturinstitut/Istituto Culturale Mòcheno

Direttore responsabile

Loris Moar

Coordinatore editoriale

Roberto Nova

Comitato di redazione

Franco Cortelletti; Lorenza Groff; Stefano Frenez; Claudia Marchesoni; Manuela Pruner; Leo Toller

Sede redazione

I – 38050 Palù del Fersina - Località Tollerì 67

Palai en Bersntol/Palai im Fersental (TN)

Tel. +39 0461 550073 – Fax +39 0461 540221

e-mail: kultur@kib.it

www.bersntol.it

Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 1963 del 29.07.2008

Progetto grafico

Roberto Nova


Composizione e impaginazione

Roberto Nova

Stampa

Tipografia Alcione – Lavis (TN)

Con il patrocinio di:



REGIONE AUTONOMA TRENTO SÜDTIROL
AUTONOME PROVINZ SÜDTIROL
AUTONOME PROVINZ SÜDTIROL



Sommario

- 2 Editoriale
Il comitato di redazione
- 4 Il nuovo Consiglio di Amministrazione
Der nai Amministrazionrot
- 6 Legge Provinciale 19 giugno 2008 Nr.6
Norme di tutela e promozione
delle minoranze linguistiche locali
- 22 Wir und unsere Sprache
Cristiana Ploner
- 26 Krumern | Storia e tradizione del commercio ambulante mòcheno
Krumern | Geschichte und Tradition des fersentaler Wanderhandels
Claudia Marchesoni
- 34 I visitatori in gruppo del Bersntoler Museum
Claudia Marchesoni
- Rubriche 36 Òlta kuntschòftn
Leo Toller
- 38 Tovl
- 39 Post
- 40 S Bersntoler Rachl
Hannes Pasqualini

EDITORIALE

Questo secondo numero del LEM, che esce a poco tempo di distanza dal primo e che chiude l'anno 2009, comincia già a mostrare i suoi connotati, che si struttureranno poi sempre di più con il passare dei numeri.

Anche qui, gli articoli sono orientati a fare un resoconto della vita culturale locale, dando spazio alle rubriche di vario genere, dalla storia agli appuntamenti fino al fumetto.

In questo secondo numero appariva doveroso concludere la presentazione degli organi istituzionali, già iniziata nel primo numero. A ciò si è voluto aggiungere anche lo spazio per pubblicare la Legge provinciale n. 6 del 19 giugno 2008 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali". Si tratta della legge che inquadra le norme di tutela di tutte e tre le minoranze linguistiche presenti sul territorio provinciale, promuovendone finalmente un percorso di valorizzazione comune.

Il numero si completa con alcuni contributi più "operativi" relativi a iniziative culturali di vario genere.

L'occasione dell'uscita natalizia ci permette anche di allegare alla rivista il calendario dell'Istituto per il 2010 dedicato al tema della scuola nella comunità mòchena.

Cogliamo l'occasione delle festività per porgere a tutti un caro augurio di Natale e di buon anno nuovo.

Il Comitato di Redazione

EDITORIAL

Der doi zboate numer van LEM kimp araus kurza zait no en earste ont tuat zua s jor 2009. Er zoakt de sèlln as sai' de bichtestn elementn as òlbe mear ausgabaitert kemmen barn en de nummern as no kemmen.

En zboate numer aa de artikln bèllatn paschraim s sèll as ist s kulturlem va de inser gamoa'schèft, pet de hilf va mearer toal as gea' va de gschicht as en rachtl.

En u'vong ist s rècht za riven za stelln vour de orgl van Kulturinstitut as en earste numer u'pfont kemmen ist. En doi hòt men derzua leing gabèllt s Provinzalgasetz nr. 6 va de 19 van prochet 2008 "Regln za schitzn ont trong envire de lokaln sprochminderhaitn": s ist s gasetz as gip an rom en òlla de regln as de drai sprochminderhaitn van Trentin schitzn, òlla drai zòmme ver an oa'zegen be.

Derzua kemmen paschrim an etlena bichtega òrbetn as gamòcht kemmen sai' ver de kultur.

Bail der doi numer arauskimp en de zait va Bainechn, hom ber de megleckett za leing en derzua der klender ver en jor 2010 as klòfft van schual ont van schualer en de inser gamoaschèft.

Ber bintschn asou en òlla guata vaierta, guata Bainechn ont òlls s peste ver en Nai jor.

Der Komitat van Lem



PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIERE FEDERICA RICCI GAROTTI

Professore Universitario di Lingua e Traduzione Tedesca, in servizio presso la Facoltà di Lettere di Trento. Tra gli interessi e le attività di ricerca si citano le tematiche relative all'insegnamento della lingua tedesca in tutti i livelli di scuola, compreso l'apprendimento precoce in età prescolare, il bilinguismo e il plurilinguismo sia per quanto riguarda i meccanismi di acquisizione sia per quanto riguarda la politica linguistica e istituzionale e, naturalmente, lo studio delle varietà germanofone. Attuale Presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto mòcheno, come consigliere intendo rappresentare le istanze emergenti nel Comitato Scientifico, che si concentrano sulle linee essenziali espresse nel piano quinquennale dell'istituto: la diffusione di strumenti di documentazione della lingua mòchena, l'elaborazione di strumenti didattici (in collaborazione con la scuola elementare di Fierozzo e la scuola media di Pergine), nonché il supporto di progetti culturali come la ricerca "Krumern", attualmente approvata, e altri progetti museali.

La mia competenza primaria nel campo delle lingue e la mia esperienza nell'ambito didattico mi portano a privilegiare questi ambiti di competenza, nella convinzione che qualsiasi progetto relativo alla lingua mòchena debba essere condiviso con la popolazione dei parlanti. Sono inoltre intenzionata ad individuare strumenti e progetti per ampliare la partecipazione dei giovani della Valle alla ricerca e alla diffusione linguistica, con lo scopo di formare una nuova generazione, preparandola per compiti futuri anche di responsabilità all'interno della comunità e dell'Istituto.

I pin professoren va Sproch ont Ibersètz en de Fakultet va Lettere va de Universitet va Trea't. I enteressiarne va untersuachn as de lear van taitsh en òlla de schualn, gor en de kinder vour as se en de schual gea'. Derzua enteressiar e me as en prauchen zboa oder mearer sprochen, ver en sèll as za tea' hòt pet en vurm za tea' se aunemmen abia pet en sèll as za tea' hòt pet de sprochpolitik ont pet de sproch en de omtn. Der mai studio hòt za tea' pet de taitshn sprochen en gonzn aa.

Abia Presidenten van Bisschòftkomitat nimm e toal en Amministrazionrot bo i bill envire trong de sòchen as drinn stea' en jarderbilanz ont as der Bisschòftkomitat en òcht hòltn tuat, as sai': za veròrbetn ont toaln aus strumntn as s bersntolerisch dokumentiarn, za gem araus didaktischa strumntn (zòmm pet de Earsteschual va Vlarotz ont pet de Zboateschual va Persn), za hèlven mit en projektn as de kultur abia der sèll as de Krumern as garo u'ganommen kemmen ist ont ondra projektn as de museen.

Bail i me iberhaup as de sprochen auskenn ont bolten gaòrbetet hon pet de didaktik, pin i trong za tea' me zan earst van òlls van doin sòchen enteressiarn ont i denk as òlla de projektn as za tea' hom pet de sproch miasn ausgamòcht kemmen pet de lait as s bersntolerisch klòffen. I bèllat derzua mittl ont projektn arausvinnen as nou mear de jungen mittnemmen za prauchen ont za òrbetn pet de sprochen, bavai s bart òlbe mear noat sai' va lait as en Tol mias en aunemmen schbara òrbetn ver de gamoaschòft ont ver en Institut.

Tekst as bersntolerisch van Leo Toller

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIERE CRISTIANA PLONER

Mi chiamo Cristiana Ploner ed insegno presso la scuola primaria di Fierozzo.

Quando, cinque mesi fa, mi hanno invitata a far parte del Consiglio di Amministrazione del Bersntoler Kulturinstitut ho accettato con entusiasmo perché concordo molto sull'utilità di rafforzare tutte le sinergie e di coordinare gli sforzi per meglio rispondere alle esigenze imposte dall'attività didattica.

Convengo inoltre sull'importanza di attivare azioni coordinate e proposte a carattere didattico condivise tra le varie parti: la Scuola, la Comunità, l'Istituto Comprensivo e il Bersntoler Kulturinstitut.

In secondo luogo ritengo apprezzabile promuovere iniziative per il coinvolgimento nelle attività di ricerca e per la produzione di materiali didattici.

Inoltre trovo di rilevante importanza la ricerca congiunta tra realtà scolastiche europee di origine germanofona, al fine della crescita delle varie Comunità scolastiche.

A seguito della richiesta avanzata dall'Istituto Comprensivo di Pergine 1 affinché fosse presente nel Consiglio dell'Istituzione un rappresentante della minoranza mòchena, il Consiglio di Amministrazione ha fatto ricadere su di me la propria scelta. Ho gradito la nomina in quanto il Consiglio dell'Istituzione rappresenta l'Organo di governo incaricato di stabilire l'indirizzo, la programmazione e la valutazione delle varie attività proposte. Si prefigura quindi una proficua collaborazione tra scuola e vari Enti territoriali. Auspico di riuscire nel miglior modo possibile a portare a termine il mio mandato con professionalità, efficacia e produttività.

I hoas me Cristiana Ploner ont e lear en de Earsteschual va Vlarotz.

Benn as se mer pfrok hom vour vinf mu'net za kemmen en Amministrazionrot van Bersntoler Kulturinstitut, hon e gearn va jo kein, bavai i vinn me oa'ne za leing zòmm òlla de kreft ont de òrbetn as men ver de kinder tea' mias.

I denk as ist bichte as de Schual, de Gamoa'schòft, s Schualinstitut ont s Bersntoler Kulturinstitut leing se oa'ne ver za veròrbetn projekt n ver de lear.

Dòra denk e as ist bichte mòchen òrbetn òlla zòmm ver untersuachn ont ver za gem araus materialn ver de lear.

Derzua vinn e bichte de zòmmòrbet va mearer europeisa schualn as hom de tait schn burzn ver za mòchen bòksen de schualgamoa'schòft n.

Der 1. Schualinstitut va Persn hòt pfrok za hom en sai' Instituzionrot a mensch va de inger sprochminderhait aa ont der Amministrazionrot hòt me mi gabellt. I pin vroa ver dòs, bavai der Instituzionrot ist der sèll as gip de zil ont de programmazion ont as ausschauk de òrbetn as vourstellt kemmen. Men kann en asou vourstelln a guata zòmmòrbet va de schual pet de omt van ourt.

I hoff za kennen zan pestn envire trong de òrbet as mer voursteat en de doi omtzait ont za kennen s tea' abia auskennen, pet kròft ont pet de richtegen mittl.

Tekst as bersntolerisch van Leo Toller

LEGGI PROVINCIALE 19 GIUGNO 2008 NR.6

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

Nel corso del 2008, dopo un rilevante lavoro di analisi ed elaborazione compiuto di concerto con le comunità linguistiche, è stata promulgata la **Legge Provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”**.

La scelta di adottare un'unica norma per le tre comunità di minoranza del Trentino, assai diverse tra loro per lingua, storia, consistenza numerica, condizioni socio-economiche e dislocazione sul territorio, risponde all'esigenza di dare unitarietà ed organicità al tema delle minoranze linguistiche, per evidenziare quanto esso risulti centrale per la comunità trentina, la cui fisionomia finisce per essere caratterizzata da questa complessità ed eterogeneità.

La L.P. 6/2008 in particolare introduce il principio, innovativo per l'ordinamento italiano, della lingua propria di un territorio e di una comunità, vale a dire una lingua che in un'area determinata è associata alla lingua nazionale nell'ufficialità degli atti pubblici e nell'uso normale. Collegato a ciò, vi è la previsione dell'esistenza di un vero e proprio diritto a poter disporre di occasioni di formazione per la concreta conoscenza della lingua della minoranza e, parallelamente, del dovere e della responsabilità della comunità di minoranza e delle sue istituzioni di garantire le condizioni per l'apprendimento e la promozione della lingua.

La Legge ribadisce poi il principio che, per consentire una effettiva tutela dell'identità e uno sviluppo che sappia valorizzare le diversità e le peculiarità delle minoranze stesse, è necessario costruire un sistema istituzionale che consenta livelli di autogoverno, di autonomia e di decentramento amministrativo il più possibile elevati, e una rappresentanza unitaria delle diverse comunità, anche in virtù delle nuove competenze loro attribuite in materia di rapporti interistituzionali.

Una sottolineatura particolare merita l'istituzione di una Autorità indipendente per le politiche a sostegno delle minoranze linguistiche, che ha sì compiti di valutazione e vigilanza, ma che è investita anche di un potere di sollecitazione e può contribuire efficacemente a determinare le politiche di tutela.

La nuova norma provinciale ha poi finalmente introdotto, anche per le minoranze germanofone, il criterio della conoscenza della lingua della minoranza come presupposto per ottenere la precedenza nelle assunzioni negli impieghi pubblici presso gli uffici degli enti locali e provinciali che hanno l'obbligo dell'uso della lingua stessa, così come già previsto dal D.Lgs. 592/1993 per i ladini.

TITOLO I

Principi e disposizioni comuni

CAPO I

Principi e definizioni

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle

minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.



Luigi Chiocchetti,
ex Assessore
regionale
alle minoranze

Luigi
Chiocchetti,
ehemaliger
Regionalassessor
für die
Minderheiten



Presidente
della Provincia
Lorenzo Dellai,
promotore
della Legge

Der Präsident
der Provinz
Trient Lorenzo
Dellai, Initiator
des Gesetzes

2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Art. 2

Minoranze linguistiche locali

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.

2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

Art. 3

Determinazioni territoriali

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.

2. Il territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frasilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.

3. Il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.

4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli in-

terventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

Art. 4

Diritti dei cittadini di minoranza linguistica

1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.

2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.

3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.

4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

Art. 5

Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

CAPO II

Competenze e responsabilità

Art. 6

Obiettivi

1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate "comunità", pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.

Art. 7

Autonomia istituzionale e organizzativa

1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.

2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna - Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.

Art. 8**Rappresentanza delle minoranze**

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal Presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal Sindaco del Comune di Luserna - Lusérn.

CAPO III**Istituzioni delle minoranze****Art. 9****Conferenza delle minoranze**

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:

- a) il Presidente della Provincia che la presiede;
- b) i membri della Giunta provinciale;
- c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
- d) il Presidente del Comun general de Fascia;
- e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
- f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
- g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
- h) il sorastant de la scola ladina;
- i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative

che operano nei territori mòcheno e cimbro;

j) il president de l'Union di ladins de Fascia;

k) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites.

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;

b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;

c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5.

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Art. 10**Autorità per le minoranze linguistiche**

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non pos-

sono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglioregionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, presso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

6. Ai componenti dell'autorità spettano un'indennità di carica determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro i limiti previsti dall'articolo 58 (Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico in misura pari a quello dei consiglieri

provinciali.

7. L'autorità:

- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comune general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- d) esercita le funzioni del difensore civico previste dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici servizi che riguardano esclusivamente o prevalentemente i territori di cui all'articolo 3 o rivolti a soggetti residenti negli stessi territori; nelle convenzioni sottoscritte dai comuni di cui all'articolo 3, ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1982, l'autorità subentra al difensore civico provinciale; per l'esercizio di queste funzioni all'autorità si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale n. 28 del 1982;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.

Art. 11

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
- b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
- c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
- d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;

e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;

f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;

g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.

CAPO IV

Istituti culturali

Art. 12

Istituti culturali per le popolazioni di minoranza

1. L'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.

2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il *Comun general de Fascia* per l'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", il *consiglio mòcheno* per l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e il *Comune di Luserna - Lusérn* per l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.

Art. 13

Statuti

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

Norme linguistiche e di grafia

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.

CAPO V

Rapporti interistituzionali

Art. 15

Accordi e intese di cooperazione

1. Nelle materie di loro competenza, il Comune generale di Fascia, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo -

Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e il Comune di Luserna - Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.

TITOLO II

Tutela e promozione della lingua

CAPO I

Uso, apprendimento e accertamento della lingua

Art. 16

Uso della lingua propria della minoranza

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo

3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in

lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.

5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.

Art. 17

Apprendimento della lingua della minoranza

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze

linguistiche garantiscono l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.

2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

Art. 18

Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza

1. L'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 32 è effettuato almeno una volta all'anno da apposite commissioni, nominate dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione ladina si applica quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

CAPO II

Toponomastica

Art. 19

Repertori dei toponimi

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto specia-

le per il Trentino – Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.

2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.

3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.

6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

Art. 20

Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica

della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.

2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.

3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del Presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.

5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 21

Cartografia del territorio provinciale

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo

1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

CAPO III

Cultura e informazione

Art. 22

Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.

2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.

Art. 23

Sostegno all'editoria e informazione

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza

hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.

2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.

3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.

4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena

e cimbra attraverso:

a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;

b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

TITOLO III

Sostegno economico e finanziario

Art. 24

Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza

1. E' istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:

a) la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;

c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e

di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali;

d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.

3. Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettera a), possono essere utilizzate risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia rimangono a carico del bilancio provinciale.

TITOLO IV

Gruppo linguistico ladino

Art. 25

Attività culturali e di politica linguistica

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.

2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.

Art. 26**Consulta ladina**

1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:

- a) il Presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;
- c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";
- d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;
- f) due rappresentanti designati dall'Union di ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale della Val di Fassa.

2. E' compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.

3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.

4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.

6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.

Art. 27**Toponomastica ladina**

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.

2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.

Art. 28**Commissione toponomastica ladina**

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:

- a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";
- c) un rappresentante designato dall'Union di ladins de Fascia;
- d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.

4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica

del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin “Majon di Fascegn”.

5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 29

Accesso al pubblico impiego

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.

2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale

in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

TITOLO V

Minoranze germanofone

Art. 30

Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.

2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.

3. I sindaci dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal

presidente dell'assemblea.

4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.

Art. 31

Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra

1. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.

2. Il Sindaco di Luserna - Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.

3. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 32

Accesso al pubblico impiego

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto le-

gislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn.

3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.

4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Art. 33

Commissione toponomastica mòchena

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la topo-

nomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.

2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori deicomuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 34

Commissione toponomastica cimbra

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del comune di Luserna - Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.

2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna - Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del comune di Luserna - Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna - Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta pro-

vinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 35
omissis⁽¹⁾

Art. 36
omissis⁽²⁾

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37

Attuazione e abrogazioni

1. Fino all'istituzione del *Comun general de Fascia* e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste

da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.
omissis⁽³⁾

Art. 38

Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). Tabella A omissis⁽⁴⁾

NOTE

⁽¹⁾ Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7.

⁽²⁾ Articolo modificativo degli articoli 17 e 19 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

⁽³⁾ Commi abrogativi della l.p. 28 ottobre 1985, n. 17, dell'art. 36 della l.p. 30 luglio 1987, n. 12, della l.p. 30 agosto 1999, n. 4, dell'art. 26 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dell'art. 7 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dell'art. 9 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7, dell'art. 8 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, modificativi degli articoli 2, 9, 11 e abrogativi del capo III della l.p. 27 agosto 1987, n. 16

⁽⁴⁾ Disposizioni finanziarie.

Cristiana Ploner

Referentin der Grundschule von Florutz

WIR UND UNSERE SPRACHE

An kurz n pericht en taitsch iber de schual va Vlarotz, tschrim ont vourstellt va de leararen Cristiana Ploner, as hòt toalganommen en “Minderheitenfestival der Sprachen” en de stòtt va Bremen en 2. va schanmikeal 2009.

An kurz n pericht en taitsch iber de schual va Vlarotz, tschrim ont vourstellt va de leararen Cristiana Ploner, as hòt toalganommen en “Minderheitenfestival der Sprachen” en de stòtt va Bremen en 2. va schan- tonderer 2009.

Unser Gemeinderat von Florutz, unser Schulsprengel von Pergine 1 und das Bersntoler Kulturinstitut haben bereits seit einigen Jahren mehrere Initiative ins Leben gerufen, um den Gebrauch, die Verbreitung, die Förderung und die Aufwertung der fersentalerischen Sprache zu unterstützen.

Im Sonderstatut für Trentino-Südtirol wird im Artikel 102 für die fersentalerische Gemeinschaft „der Unterricht der fersentalerischen Sprache und Kultur sowie der deutschen Sprache und Kultur“ gewährleistet.

Wille des Gesetzgebers war es, der Kenntnis der deutschen Sprache eine besondere Bedeutung beizumessen, da die fersentalerischen Sprache germanische Wurzeln hat.

Dieselben Leitlinien werden im neuen Landesgesetz über die Reform des Landesbildungssystems des Trentino übernommen; Gesetz vom 7. August 2006, Nr. 5 – Artikel 51 und 52.

Was die Lehrerfortbildung antrifft der Schulsprengel Pergine 1 organisiert in Zusammenarbeit mit dem Kulturinstitut einen jährlichen Lehrgang, der an alle Lehrpersonen unserer Provinz gerichtet ist.

Auf dem Kursprogramm von September stand die Vertiefung der Kultur und Geschichte des Fersentales, in Zusammenhang mit der Kenntnis der Umgebung. Diese Kurse haben einen beachtlichen Erfolg verzeichnet und sind für die Schule sehr wichtig. Für die Lehrpersonen werden auch spezifische Sprachkurse angeboten, um die Minderheitssprache zu erlernen oder vertiefen.

Die Grundschule der fersentalerischen Gemeinschaft befindet sich in Florutz. Das Dorf liegt auf 1127 m über der Meereshöhe, zählt ca. 470 Einwohner und befindet sich auf der orographisch



linken Seite des Fersentales.

Florutz gehört zur Bezirksgemeinschaft Alta Valsugana und besteht aus zwei Fraktionen: Sankt Felix und Sankt Franz.

Die Grundschule von Florutz, vom Schulsprengel Pergine 1, befindet sich in der Fraktion Sankt Felix und wird von beinahe allen Kindern der fersentalerischen Sprachminderheit besucht. Die Schüler kommen nicht nur aus Florutz sondern auch aus den Gemeinden Gereut-Eichleit und Palai im Fersental. Die Schule wird von 36 Schülern besucht, die wie nachstehend in fünf Klassen aufgeteilt sind: erste Klasse 4 Schüler; zweite Klasse 9 Schüler; dritte Klasse 9 Schüler; vierte Klasse 7 Schüler und fünfte Klasse 7 Schüler.

Die meisten Kinder werden mit dem Schulbus transportiert. Alle Kinder nehmen an dem katholischen

Religionsunterricht teil.

Die Schulzeit des Schulsprengels gliedert sich auf 36 Wochenstunden; der Unterricht findet von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt, am Freitag hingegen von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Der Samstag ist für alle Schüler frei.

In den drei Dörfern des Fersentales gibt es keine Spielothek, Bibliotheken oder Theater; die einzigen kulturellen Anreize, die den Kindern geboten werden, kommen demnach von der Schule. Deshalb bietet die Schule verschiedene Tätigkeiten: Schwimmkurs, Fußballkurs, Ausflüge und Museumsbesuche.

Das Schulprojekt

Im Fersental werden fersentalerisch, der Trentiner Dialekt und Italienisch gesprochen. Diese Tatsache hat die örtliche Verwaltungen, das Bersntoler Kul-



Die Delegation aus Fersental in Bremen (BKI)

turinstitut sowie die Gemeinschaft dazu angeregt, den Grundstein zur Aufwertung der dieses Tal kennzeichnenden Mehrsprachigkeit zu setzen.

In der Grundschule wird ein Projekt durchgeführt, das Deutsch als Unterrichtssprache vorsieht und die Aufwertung der fersentalerischen Sprache und Kultur beinhaltet. Die Lehrkräfte sind auch mit dem Deutschunterricht in den jeweiligen Klassen beauftragt.

Das Hauptziel der deutschen Unterrichtssprache ist:
 - die Kinder mit der deutschen Sprache vertraut machen, und zwar durch ihren Gebrauch während der Didaktik, als Kommunikationsmittel bei der Vermittlung des Inhalts der verschiedenen Schulfächer wie Mathematik, Erdkunde, Naturkunde, Turnen, Kunsterziehung und Musik;

- und um dieses Ziel zu erreichen ist die Spiralität des Lehrens vorgesehen; damit die Schüler eine Fremdsprache auf angemessener Weise erlernen, müssen sie dieser Sprache ausreichend ausgesetzt werden, d.h. Wörter, Konzepte und Sätze müssen oft und in verschiedenen Kontexten wiederholt werden.

Die Arbeitsorganisation der Schule sieht die Anwesenheit von 8 Lehrpersonen vor, 5 davon besitzen eine Ausbildung für den Unterricht der deutschen Sprache, 2 für die Grundschule und eine für den Religionsunterricht.

Während des Turn-, Zeichen- und Musikunterricht wird in offenen Klasse gearbeitet, d.h. in Gruppen mit verschiedenen Altersstufen, um diese Tätigkeiten mit der Unterrichtssprache Deutsch durchzuführen. Im ersten Teil jeder didaktischen Einheit werden die

sprachlichen Funktionen durch Sprechen und Spiele angeboten, indem sich die Lehrpersonen der Mimik und audiovisueller Hilfsmittel bedienen.

Sodann werden die Übersichten benutzt, wobei jene sprachlichen Fertigkeiten zu berücksichtigen sind, die man vertiefen will. Der Wortschatz wird auf jeden Fall immer wieder in den einzelnen Klassen während der verschiedenen Fächer wiederholt.

Es wird zudem immer genügend Zeit für Bemerkungen und Kommentare seitens der Schüler eingeräumt. Diese gemeinsamen Tätigkeiten sind für die Kleinsten sehr wertvoll, da ihre Nachahmungstendenzen stimuliert werden und somit das Erlernen auf natürliche und spielerische Art stattfindet.

Was den Wortschatz betrifft, ist dies eine erste Annäherung an Wörter, die sie in Zukunft sicherlich wieder verwenden werden.

Ein anderes Ziel des Schulprojekts ist die Realisierung einer geschichtlich-umweltbezogenen Forschungsarbeit zur Aufwertung des im Gebiet der fersentalerischen Minderheit vorhandenen Kulturgutes.

Für die erste und zweite Klasse ist ein Projekt vorgesehen, das die ethnographischen Spuren der Vergangenheit ausfindig machen soll.

Diese Spuren werden die Quellen darstellen, aus denen die Kenntnisse über die Zugehörigkeitgemeinschaft geschöpft werden.

Dabei soll der „Filzerhof“, ein Museumshof, erforscht werden. Den Schülern wird auch die Möglichkeit geboten, das Leben der Bauern des Fersentales von einst mit dem der modernen



Cristiana Ploner

Landwirte und Bauern zu vergleichen. Zu diesem Zweck werden verschiedene Bauernhöfe besucht.

Mit der dritten, vierten und fünften Klasse hingegen

wird eine geschichtlich-geographische Forschung auf dem Gebiet durchgeführt, die mit einer Führung im Bergwerk „Grua va Hardimbl“ und im Museum „Mil“, eine alte Mühle, beginnen wird.

Sodann wird die geschichtliche, soziale und wirtschaftliche Lage des 16. Jh. mit besonderem Augenmerk auf das Leben der Bergwerksarbeiter rekonstruiert.

Danach werden in Zusammenarbeit mit einer Fachperson einige Aspekte der örtlichen Geologie in einer didaktischen Einheit erläutert.

Zum Abschluss des Projekts findet immer ein Lehrerausflug, an dem alle Schüler teilnehmen, statt.

Während des Schuljahres nehmen die in Gruppen eingeteilten Schüler abwechselnd am Unterricht für fersentalerische Sprache und Kultur teil. Dieser findet am Mittwochnachmittag statt und umfasst verschiedene Themen:

- Unterricht der fersentalerischen Sprache mit Unterstützung der vorbereitenden didaktischen Einheiten;
 - Analyse einiger kultureller Aspekte des Tales: Saggengestalten, der Filzerhof, de Mil, die Bauernarbeit, die Milchverarbeitung, der Tagesablauf, usw.
- Innerhalb dieser Tätigkeiten wird mit dem Projekt „Erzähle mir eine Geschichte“ die Miteinbeziehung der Großeltern vorgesehen. Die Großeltern erzählen auf Fersentalerisch Märchen und Legenden, die von den Kindern sowohl in Italienisch als auch in deutsch niedergeschrieben, illustriert und übersetzt werden. Schließlich werden sie immer in einem Band gesammelt.

Dieses Jahr können wir auch das Fersentaler ABC in jeder Klasse benützen. Dieses ausgearbeitete ABC wurde im vorigen Jahr von den Schülern der ersten Klasse realisiert. Diese Initiative wurde gefördert vom Schulsprengel Pergine 1 in Zusammenarbeit mit dem Bersntoler Kulturinstitut im Rahmen des „Projekts des Unterrichts des Fersentalerischen“ und gedruckt beim Vervielfältigungsdienst der Autonomen Region Trentino Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Amt für Sprachminderheiten der Autonomen Region Trentino Südtirol.

KRUMERN STORIA E TRADIZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE MÒCHENO

Claudia Marchesoni

Conservatrice del Bersntoler Kulturinstitut

La storia dei *krumern*, i commercianti ambulanti che hanno attraversato le terre dell'allora Impero, del Sudtirolo e che ancora oggi mostrano di avere una continuità in forme nuove, è un fenomeno che senz'altro merita un approfondimento. L'importanza di questo fenomeno e, in maniera più ampia, dell'emigrazione stagionale, è già stata analizzata da importanti studi. Fra questi, ricordiamo le ricerche di Viazzo, che si è interessato a fondo di questo tema in relazione all'organizzazione sociale dei villaggi alpini¹. Nella sua opera "Comunità Alpine", l'antropologo piemontese presenta le riflessioni maturate sul campo nella comunità Walser di Alagna: egli vuole mettere in luce come le considerazioni che vedevano la montagna come un luogo "isolato" e "arretrato" fossero spesso contraddittorie e frutto di errate conclusioni scientifiche. La sua riflessione si colloca all'interno di un più ampio dibattito dell'ecologia culturale, disciplina che studia i

KRUMERN GESCHICHTE UND TRADITION DES FERSENTALER WANDERHANDELS

Die *Krumer* waren Wanderhändler, die durch das gesamte Gebiet der k.u.k. Monarchie und Südtirol zogen, um ihre Waren anzubieten. Es gibt sie auch heute noch, wenn auch in einer moderneren Version. Es handelt sich hierbei ohne weiteres um ein Phänomen, das eine historische Erfassung verdient. Grundlegende Studien haben sich im breiteren Rahmen mit der Thematik der saisonalen Auswanderung mehrfach befasst. Unter diesen ragt die Forschungsarbeit von Pier Paolo Viazzo besonders hervor, welche die soziale Organisation der Alpendörfer eingehend beleuchtet¹. Der aus dem Piemont stammende Anthropologe präsentiert in seiner Studie zu den Gemeinschaften in den Alpen die Ergebnisse seiner Feldforschungen bei den Walsern von Lannja und argumentiert, dass die Behauptungen, denen zufolge Berggebiete als isolierte und rückständige Orte gelten, oft widersprüchlich sind und auf unkorrekten wissenschaftlichen Schlussfolgerungen beruhen. Seine Überlegungen fügen sich in das breite Spektrum der Beiträge zur Kulturöko-



Pietro Iotraibizer di Fierozzo S. Francesco a Brunico, anni '50 (Archivio BKI, fondo Marino Laner)

Pietro Iobstraibizer aus Ausserflorutz in Bruneck, '50er Jahren (Archiv BKI, Archivbestand Marino Laner)

rapporti fra le popolazioni e l'ambiente in cui esso si trova. Le variabili che gli ecologi culturali esaminano sono numerose e si riferiscono a diversi elementi come la tipologia delle risorse presenti, il clima, le vie di comunicazione, i tassi demografici, i modelli di matrimonio etc.

Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, fra gli studiosi era diffusa l'idea di una montagna assolutamente isolata e retrograda, caratterizzato da una durezza del lavoro e dall'impermeabilità alle innovazioni. L'emigrazione, permanente e stagionale, che le popolazioni di montagna praticavano, veniva vista come una ulteriore riprova della povertà che affliggeva queste aree. Tale concezione permeava in maniera forte le discipline storico-etnografiche al punto che lo storico Braudel descrisse la "fame dei montanari" come la causa che rendeva le Alpi una "fabbrica di uomini utilizzati da altri"².

A partire dagli anni Settanta, gli studiosi cominciarono a muovere delle analisi più puntuali, con ricerche sulle professioni praticate, sui tassi di natalità/mortalità, sui sistemi amministrativi etc. In particolare, i due antropologi americani John Cole e Eric Wolf, autori di una delle più importanti opere etnografiche in ambito alpino, "La Frontiera Nascosta", si impegnarono in una ricerca quasi decennale nell'Alta Val di Non, nei paesi di Tret e Sankt Felix³. I due antropologi giunsero così ad una conclusione "esternalista" rispetto alle ipotesi messe in campo fino ad allora, dando particolare peso alle variabili esterne, alla "storia calda" in grado di giocare un ruolo decisivo sull'organizzazione locale. Essi aprirono così la strada al concetto di "sistema aperto", valido anche per le comunità alpine, caratterizzato da una profonda interrelazione con il contesto sovralocale.

All'interno di questo quadro concettuale, prende le mosse il già citato studio di Viazzo, nel tentativo di delineare in maniera più approfondita le strategie delle comunità alpine. Di qui, ciò che egli chiama "parados-

logie ein, welche die Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umwelt untersucht. Die kulturökologische Forschung zieht mehrere Variablen in Betracht, wie z. B. die verschiedenen Ressourcen vor Ort, das Klima, die Verbindungswege, die demographischen Daten, die Eheschließungsmuster usw.

In den Fünfziger- und Sechzigerjahren betrachteten die Wissenschaftler die Berggebiete als äußerst isoliert und rückständig und von harter Arbeit fernab jeglicher Innovation geprägt. Die dauerhafte und die saisonale Auswanderung der Bergbevölkerung wurde als zusätzlicher Beweis für die diese Gebiete bezeichnende Armut gewertet. Die historische Ethnographie war von dieser Überzeugung so sehr geprägt, dass der Historiker Ferdinand Braudel im Hunger der Bergbewohner die Ursache dafür sah, dass die Alpen zu „fabriques d'hommes à l'usage d'autrui"² wurden.

Seit den Siebzigerjahren arbeiten die Forscher an eingehenderen Studien über die ausgeübten Berufe, die Geburten- und Sterberaten, die Verwaltungssysteme usw. Nach ihrer fast zehnjährigen Forschungsarbeit im Oberen Nonstal, in den Dörfern Tret und St. Felix⁵ haben die amerikanischen Anthropologen John Cole und Eric Wolf eines der bedeutendsten ethnographischen Werke im Alpenraum mit dem Titel „The hidden frontier“ veröffentlicht. Entgegen der damals geltenden Lehrmeinung vertraten die beiden Anthropologen eine „externalistische“ These, laut der die externen Variablen und das Erlebte ein besonderes Gewicht haben und eine entscheidende Rolle in der gesellschaftlichen Organisation spielen. Sie ebnen den Weg für das Konzept „offenes System“, welches auch auf die Alpenbevölkerung zutrifft und durch eine tiefe Wechselbeziehung mit der überörtlichen Gemeinschaft gekennzeichnet ist.

Die bereits erwähnte Studie von Pier Paolo Viazzo entsteht im Rahmen dieser Denkansätze und stellt den Versuch dar, die Strategien der Alpenbevölkerungen genauer darzulegen. Er beschreibt das „Alpenländische Paradox“ (wie er es nennt), demzufolge viele



*Nationalitäten- und Sprachen-
Karte von Österreich-Ungarn,
Wien, Freytag und Berndt,
fine XIX-in. XX sec.
(Archivio BKI, Fondo
Renzo Laner).*

so alpino”, secondo cui molte comunità di montagna, a dispetto della loro presunta chiusura, mostrerebbero invece una vitalità sociale e culturale propria. Uno dei fenomeni cruciali dei sistemi aperti alpini, viene individuato da Viazzo nella cosiddetta “emigrazione stagionale”, che ad Alagna si caratterizzava dalla presenza di professioni come muratori, piccapietre e gessatori. Tali professioni, che venivano esercitate al di fuori della comunità, molto spesso in Svizzera, erano considerate come ben remunerate e hanno dato spesso l’opportunità di affermarsi come artigiani di buon livello, se non addirittura come artisti. Viazzo sottolinea quindi come l’emigrazione stagionale sia una delle variabili più interessanti per comprendere l’evoluzione, le strategie e l’organizzazione del gruppo sociale di cui ci si sta occupando. Analogamente, in Valle dei Mòcheni, è possibile ravvi-

Berggemeinschaften trotz ihrer vermeintlichen Abgeschlossenheit eigenständige soziale und kulturelle Vitalität besitzen. Das entscheidende Element der offenen Alpensysteme ist für Viazzo die so genannte saisonale Auswanderung. Im Fall von Lannja ist diese mit Berufen wie Maurer, Steinmetz und Stuckateur vertreten. Solche vorwiegend außerhalb der Gemeinschaft – meist in der Schweiz – ausgeübten Berufe, galten als einträglich und boten zudem auch die Möglichkeit, sich als renommierte Handwerker, wenn nicht sogar als Künstler, zu behaupten. Viazzo bezeichnet somit die saisonale Auswanderung als eine der bemerkenswertesten Variablen, die Einblick in die Entwicklung, die Strategien und die Organisation der besagten sozialen Gruppe gewähren. Auch im Fersental gab es das Phänomen der saisonalen Auswanderung: die so genannten *Krumer*, die Wanderhändler. Wie in Lannja wurzeln wesentliche Aspekte

sare un fenomeno di emigrazione stagionale, quella del commercio ambulante, praticato dai *krumern*. Come ad Alagna, anche la Valle dei Mòcheni deve molto della sua storia all'emigrazione temporanea. Attraverso queste attività, le famiglie si assicuravano un introito aggiuntivo rispetto alle sole risorse agrosilvopastorali presenti sul territorio. Inoltre, è necessario anche mettere in luce la valenza culturale che questi scambi potevano avere. L'itineranza, infatti, permetteva di creare nuove relazioni extra-territoriali, di acquisire prodotti altrimenti non presenti nel territorio circostante e di innovare e modificare la lingua, come riscontrato dallo stesso Viazzo ad Alagna.

Gli incontri, le relazioni, i percorsi, i prodotti nuovi sono senz'altro elementi che hanno alimentato un processo di stratificazione culturale, che ha contribuito a creare l'unicità che caratterizza la valle.

L'importanza quindi di questo tema e delle sue implicazioni sulla vita locale merita un'attenzione particolare. Per offrire quindi una maggior profondità scientifica e un'acquisizione di dati e informazioni relativamente a questo fenomeno, si è voluto mettere a punto il progetto "Krumern. Storia e tradizione del commercio ambulante mòcheno". Il progetto, che riceve il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, consiste nella realizzazione di una ricerca storica, di materiali e informazioni, ai fini della realizzazione di iniziative museali, percorsi espositivi e iniziative culturali.

In questo senso, si vuole dare qui una breve illustrazione del progetto, dei suoi obiettivi, dei risultati attesi e delle modalità di svolgimento.

des historischen Hintergrunds des Fersentals in der saisonalen Auswanderung. Durch den Wanderhandel sicherten sich die Familien ein zusätzliches Einkommen, das sonst nur auf der Nutzung der land-, forst- und weidewirtschaftlichen Ressourcen vor Ort beruhte. Ferner hatten diese Handelsbeziehungen durchaus auch eine kulturelle Bedeutung. Während der Wanderschaft wurden nämlich neue Kontakte geknüpft sowie Waren erworben, die es in der näheren Umgebung nicht zu kaufen gab. Mithin erneuerte und veränderte sich die Sprache, wie Viazzo auch in Im Land/Lannja festgestellt hat.

Die neuen Kontakte, Beziehungen, Routen und Produkte haben ohne weiteres zum kulturellen Schichtungsprozess beigetragen, aus dem sich die Einzigartigkeit des Fersentals herauskristallisiert hat.

Die große Bedeutung dieses Phänomens und dessen Auswirkungen auf das Leben im Tal verdienen besonderes Augenmerk. In diesem Zusammenhang wurde das Forschungsprojekt „Krumern. Geschichte und Tradition des Fersentaler Wanderhandels“ eingeleitet, durch das die wissenschaftlichen Grundlagen erforscht sowie umfangreiche Daten und Informationen über diesen Aspekt eingeholt werden sollen. Das von der Stiftung Sparkasse von Trient und Rovereto unterstützte Projekt sieht eine historische Forschungsarbeit mit Beschaffung von Unterlagen und Informationen vor, die die Basis für die Verwirklichung von Museums- und Sonderausstellungen sowie Kulturveranstaltungen bilden.

Anschließend werden dieses Projekt, seine Ziele, die angestrebten Ergebnisse und die Art und Weise seiner Durchführung kurz erläutert.

¹ Viazzo, Pier Paolo. *Comunità Alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad oggi*, Roma-San Michele a/A, Carocci-MUCGT, 2001 (ed. or. *Upland communities*, 1989).

² Braudel, Ferdinand. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'epoca di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1986 (ed. or. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, 1966).

³ Cole, John e Wolf, Eric. *La Frontiera Nascosta. Ecologia e eticità fra Trentino e Sudtirolo*, Roma-San Michele a/A, Carocci-MUCGT, 1994 (ed. or. *The hidden frontier*, 1974).

SCHEMA PROGETTO

Titolo: *Krumern*. Storia e tradizione del commercio ambulante mòcheno

Obiettivi generali del progetto:

gli obiettivi generali si riferiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso forme di esposizione e divulgazione, e all'attività di coinvolgimento della comunità, attraverso la formazione di guide, studenti e appassionati.

Risultati attesi:

I risultati attesi si concretizzano principalmente su due piani, uno più diretto alla crescita culturale della comunità, il secondo alla valorizzazione e divulgazione delle iniziative.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il progetto intende contribuire all'arricchimento storico ed etnografico locale. In particolare, il progetto può rappresentare un importante momento per il coinvolgimento delle guide del museo e, più in generale, di giovani o appassionati.

Per quanto riguarda la divulgazione, l'iniziativa rappresenta un momento importante per offrire agli esterni (visitatori; studiosi; appassionati) strumenti e materiali nuovi per la conoscenza della storia e della

cultura mòchena. Nel concreto si intende pensare ad un percorso espositivo visitabile per alcuni periodi, iniziative editoriali e attività culturali in generale.

Fasi del progetto e modalità di realizzazione:

La prima fase, attualmente in corso, riguarda l'organizzazione del progetto, che prevede l'individuazione di un



Fotografia scattata durante il Carnevale di Arco del 1999 (Nadia Moltrèr) / *Aufnahme in Arco - Karnival, 1999 (Nadia Moltrèr)*

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS

Titel: „*Krumer*“. Geschichte und Tradition des Fersentaler Wanderhandels“.

Allgemeine Ziele des Projekts: Es werden die Aufwertung des kulturellen Erbes durch Sonderausstellungen und Informationsveranstaltungen sowie die Einbeziehung der Gemeinschaft mittels der Ausbildung von Führern, Studenten und Kulturliebhaber angestrebt.

Erwünschte Ergebnisse:

Die erwünschten Ergebnisse teilen sich grundsätzlich in zwei Bereiche: die kulturelle Bereicherung der Gemeinschaft einerseits und die Aufwertung und Be-

kanntmachung der Initiativen andererseits.

In Bezug auf den ersten Bereich zielt das Projekt darauf ab, die örtlichen historischen und ethnographischen Aspekte zu beleuchten. Dank des Projekts sollen insbesondere Museumsführer und im Allgemeinen Jugendliche und Kulturliebhaber einbezogen werden.

Die Bekanntmachung der Initiativen zählt hingegen zu den wichtigsten Faktoren, um den Außenstehenden (Besucher, Forscher, Kulturliebhaber) neue Zugangsmöglichkeiten zum geschichtlichen und kulturellen Wissen über das Fer-

sental zu verschaffen. Konkret sind zeitlich begrenzte Sonderausstellungen, die Herausgabe von Veröffentlichungen sowie allgemeine kulturelle Initiativen geplant.

Projektabschnitte - Art und Weise der Umsetzung:

Die derzeit laufende Phase betrifft die Projektorganisation und sieht die Ausschreibung eines Wettbewer-

responsabile collaboratore e di intervistatori sul campo come un responsabile di progetto e degli intervistatori sul campo. Successivamente si intende formulare le tematiche da affrontare, individuando gli ambiti di ricerca specifici (p.es. il commercio ambulante; le merci; gli itinerari; la famiglia; i riti di aggregazione; l'impatto linguistico e socio-culturale).

La seconda fase si concentrerà sul reperimento di documenti e di informazioni relative al contesto. Si ipotizza pertanto la ricerca di materiali presso archivi, famiglie o altri Enti e Istituzioni che si occupano di conservazione di patrimonio storico-etnografico. Si intende inoltre definire delle convenzioni di collaborazione con realtà estere, in particolare in Austria. A questa tipologia di raccolta dati, andrà ad aggiungersi la realizzazione di interviste audiovisive. Le interviste presentano inoltre una valenza di carattere linguistico, puntando infatti a raccogliere testimonianze il più possibile in lingua mòchena.

La successiva fase di progetto è dedicata all'organizzazione scientifica dei dati raccolti e alla definizione delle modalità di divulgazione. È possibile pensare a percorsi che racchiudano gli argomenti, come l'infanzia, la formazione, gli itinerari, la famiglia, i riti di aggregazione, la lingua etc (ipotesi da verificare). I materiali saranno quindi organizzati per permettere la realizzazione di un percorso espositivo. È verosimile pensare alla realizzazione di un percorso espositivo, che porterà alla realizzazione di una mostra temporanea nel 2011. I materiali raccolti possono inoltre essere organizzati per realizzare una pubblicazione e dei quaderni di approfondimento. Infine, i materiali andranno ad arricchire l'archivio dell'Istituto.


L'ultima fase è quella che riguarda le attività di comunicazione e divulgazione, in maniera da diffondere in maniera efficace le informazioni relative alla mostra, promuovendo anche incontri con il pubblico e con specialisti del settore.

bes für Mitarbeiter vor, nämlich einen Projektleiter und mehrere Interviewer. Später werden die Themenkreise festgelegt und die jeweiligen Forschungsbereiche formuliert (z.B. der Wanderhandel, die Waren, die Routen, die Familie, die gesellschaftlichen Rituale, die sprachlichen, sozialen und kulturellen Auswirkungen).

Die darauf folgende Phase wird sich auf die Suche nach Dokumenten und Informationen zu den jeweiligen Themen konzentrieren, und zwar in Archiven, innerhalb der Familien oder bei Körperschaften und Instituten, die sich mit der Wahrung des historisch-ethnographischen Erbes befassen. Außerdem sollen Vereinbarungen zwecks Zusammenarbeit mit externen, insbesondere österreichischen Einrichtungen getroffen werden. Zusätzlich zu dieser Art der Datenbeschaffung sollen audiovisuelle Interviews durchgeführt werden, um weitere Informationen einzuholen. Die Interviews haben besonders in sprachlicher Hinsicht große Bedeutung, da sie so weit wie möglich in Fersentaler Sprache gehalten werden sollen.

Die anschließende Phase des Projekts befasst sich mit der wissenschaftliche Auswertung der gesammelten Daten sowie mit der Form ihrer Bekanntmachung. Möglich wären thematisch abgeschlossene Bereiche: Kindheit, Schulung, Routen, Familien, gesellschaftlichen Rituale, Sprache usw. (diese Themen stehen allerdings noch offen). Die Daten werden auf jeden Fall zur Organisation einer Sonderausstellung dienen, die höchstwahrscheinlich im Jahr 2011 im Rahmen der Museumstätigkeit im Fersental stattfinden wird. Außerdem können die gesammelten Daten als Grundlage für eine Veröffentlichung oder mehrere Broschüren zur Vertiefung einzelner Themen verwendet werden. Die Daten sollen auf jeden Fall in die Bestände des Archivs des Fersentaler Kulturinstitutes einfließen.

Die letzte Phase betrifft die Öffentlichkeitsarbeit und die medienwirksame Verbreitung der Informationen zur Sonderausstellung, wobei auch öffentliche Veranstaltungen und Treffen mit Sachverständigen geplant sind.



Claudia Marchesoni

I VISITATORI IN GRUPPO DEL BERSNTOLER MUSEUM

La stagione di apertura del Bersntoler Museum 2009 si è conclusa domenica 25 ottobre con la chiusura delle sedi museali territoriali, quelle di Filzerhof e Mil. Nel periodo invernale, le visite sono possibili solo all'Istituto con incontri specifici legati ai temi strettamente linguistici e culturali e con la proiezione di video.

Guardando i primi dati relativi alla stagione 2009, emerge un lieve aumento dei visitatori, dovuto soprattutto alla numerosa affluenza dei cosiddetti "gruppi", costituiti da circoli, associazioni, gruppi culturali o scuole. La fetta di percentuale rappresentata quest'anno dai gruppi è quest'anno particolarmente corposa, rappresentando infatti circa il 75% degli interi visitatori.

I gruppi sono un importante veicolo per la circolazione delle informazioni sulla Valle dei Mòcheni e sulle strutture museali presenti ed è quindi interessante fare un piccolo approfondimento cercando di capire chi sono, da dove provengono e a cosa sono interessati.

La tipologia di gruppi che ottiene senz'altro il primato di frequenza è costituito dai sudtirolesi, seguiti dai circoli anziani trentini, dalle scuole (comprendendo anche scout e gruppi giovanili) e, infine, altri gruppi provenienti da Austria, Germania e Italia.

Ecco alcune caratteristiche dei gruppi:

Gruppi culturali provenienti dal Südtirol: i sudtirolesi dimostrano di essere particolarmente interessati alle vicende dei Mòcheni e della loro terra. Sono infatti numerosi i visitatori e i gruppi che si spostano per effettuare una visita all'Istituto e al Filzerhof. I gruppi sono eterogenei: si tratta di associazioni culturali, di circoli anziani, di gruppi orga-

nizzati dai comuni etc. Gli interessi di questi gruppi riguardano in particolare alcuni aspetti della storia e della vita collettiva. Per quanto riguarda la storia, ci sono molte richieste di approfondimenti sul fenomeno delle Opzioni. Altri argomenti di interesse sono quelli legati al commercio ambulante, in quanto molti di loro si ricordano i cromeri che portavano la mercanzia da vendere. Infine, un tema che suscita numerose domande è quello relativo al mondo della scuola e dell'insegnamento della lingua, argomenti quindi legati alla contemporaneità e alla valorizzazione della lingua.

Gruppi Circoli Anziani del Trentino: i Circoli Anziani del Trentino sono particolarmente attivi per quanto riguarda le visite sul territorio provinciale. Una delle mete da loro preferite è proprio la Valle dei Mòcheni, che - è interessante notare - non è conosciuta da tutti. La loro giornata culturale comincia in genere a Trento, con una visita al Consiglio provin-



Scuola in visita alla Mil

ciale. Dopodiché, a Palù del Fersina assistono ad una presentazione presso l'Istituto Culturale Mòcheno. A seconda dei loro interessi specifici si procede ad una relazione o alla visione della parte mòchena del video "Pauern, knòppn ont maurar". Successivamente, si recano al Filzerhof per effettuare la visita accompagnati dalle guide del Bersntoler Museum. In particolare, i gruppi d' "oltreadige" ascoltano con interesse le notizie relative alla storia e alle tradizioni della valle, che, per alcuni aspetti, si discostano notevolmente da quanto invece appartiene al loro vissuto. I gruppi anziani dei paesi più vicini, in Valsugana, Valle di Cembra si sforzano invece di ricordare i nomi e le persone che associano alla valle, come vecchi conoscenti, che hanno incontrato nel corso della vita.

Scuole: l'interesse didattico da parte delle scuole è senz'altro alto, anche se gli scolari rappresentano una minima parte dei visitatori totali, a causa della brevità




Visitatori in gruppo al Filzerhof




Presentazione ad un gruppo

Tipologia dei visitatori Bersntoler Museum nel 2009



Tipologia gruppi



della stagione d'apertura. La tarda apertura delle sedi (maggio per Filzerhof e Mil; giugno per la Gruab) impedisce infatti di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal turismo scolastico. I principali interessi delle scolaresche riguardano gli aspetti storici e di vita tradizionale, come l'utilizzo delle risorse, le tecniche costruttive etc. Nel corso dell'estate si sono visti anche numerosi visitatori come scout e colonie.

Altri gruppi: gli altri gruppi sono generalmente misti, provenienti spesso da Austria e Germania e in qualche caso anche da altre regioni italiane. Per quanto riguarda i gruppi germanofoni, ancora una volta emerge l'interesse verso la lingua e le tradizioni, mentre i gruppi italiani manifestano un interesse generale per la cultura rurale.

Leo Toller

Kulturomt, Bersntoler Kulturinstitut

DOCUMENTI DELLA REGOLA DI FIEROZZO

Fierozzo S. Felice, dicembre dell'anno 1790: Vengono convocati tutti i vicini della Gastaldia, cioè i capifamiglia del paese, per regolarizzare la vendita di alcuni beni comuni già effettuata molti anni prima.

Ecco la lista dei presenti:

*Giovanni Pompermaier, gastaldo,
Giovanni fu Domenico Oberosler, giurato del Quartiere di Mezzo con la delega anche di Cristiano Boller, l'altro giurato assente perché infermo,
Antonio fu Cristel Offer, giurato del Quartiere "di la entro",
Domenico fu Bartolomeo Slomp detto Conzalana, altro giurato dello stesso Quartiere,
Antonio Iobstraibizer detto Moser, giurato del Quartiere "di qua fuori",
Antonio fu Vito Rodler, altro giurato dello stesso Quartiere,
Bartolomeo Slomp detto Kapo,
Domenico Gozzer,
Cristano Laner detto Filzer,
Antonio fu Pietro Marchel,
Antonio fu Domenico Offer,
Pietro fu Antonio Pompermaier,
Bartolomeo fu Giovanni Moltzer,
Domenico Slomp delegato dal padre Cristiano,
Cristano fu Antonio Pompermaier,
Domenico Oberosler detto Prosser,
Giuseppe Iobstribizer detto Ronca,
Gaspero Pallaoro,
Giovanni Prosser,
Giovanni fu Giovanni Oberosler,
Pietro Oberosler,
Cristano Laner,
Antonio Prighel,
Domenico Iobstraibizer detto Gaigher,
Cristano Rodler delegato dal padre Domenico,
Simone Ocner,
Cristano Boller.*



Sono pertanto presenti 27 vicini. Ma il documento prosegue con un'altra informazione che è storicamente molto importante; infatti i vicini presenti affermano di "... formare la totalità dei vicini detratti trenta e più che si trovano in lontanissime parti per causa di commercio e detratti inoltre li compratori dei fondi ...".

Nel 1790 abbiamo dunque più di trenta persone soltanto del paese di Fierozzo che esercitano il commercio, presumibilmente nei tradizionali territori dell'Austria, della Boemia e dell'Ungheria. L'esercizio del commercio ambulante stagionale di un così gran numero di persone significa due cose: primo, che si tratta di una attività necessaria, o proficua, dal punto di vista economico; secondo che è conosciuta e praticata già da tempo, tanto da costituire un'attività economica normale per il periodo. Sarebbe molto interessante poter avere altra documentazione anteriore che documenti altrettanto chiaramente

te l'attività del commercio ambulante della nostra Valle e per questo chiediamo la collaborazione di tutti coloro che avessero notizie al riguardo.

Questo documento del 1790 è uno dei molteplici recuperati grazie a un appassionato storico che ne ha notato l'importanza per i nostri studi e la nostra storia, ma chissà quanti altri ne esistono sia negli archivi – e in questo caso ne è salvaguardata la conservazione e la valorizzazione – sia nelle case dei privati, ai quali raccomandiamo di non privarsene e eventualmente di contattare il Kulturomt dell'Istituto per una visione e un consiglio sulla conservazione.

Ma il nostro documento ci da anche uno spaccato degli abitanti di Fierozzo, del loro numero, dei cognomi e dei soprannomi che sono ancora oggi riscontrabili.

27 capifaliglia presenti, 30 e più sono assenti per il commercio, altri non sono intervenuti perché interessati alla compravendita: abbiamo pertanto perlomeno una sessantina di famiglie che abitano il paese di Fierozzo, presumibilmente circa 300 persone (secondo l'usuale conteggio che prevede una media di 5 persone per ogni famiglia).

Troviamo poi la ancora presente tripartizione del paese, in settori chiamati "quartiere": il quartiere di fuori, identificabile con l'attuale "Auserpèrg"; il quartiere di mezzo, l'attuale "Mitterpèrg" e il quartiere di dentro, l'"Inderpèrg". Si conferma quindi un assetto amministrativo diverso da quello religioso, dove lo stesso paese è suddiviso in due entità – S. Felice e S. Francesco – e non in tre.

La regola dei vicini è l'assemblea dei capofamiglia, massimo organo locale; poi svolgono funzioni delegate i giurati, due per quartiere e

infine il gastaldo, che nel 1790 è appunto Giovanni Pompermaier. Il documento ci conferma anche che per formalizzare la vendita dei beni comuni è necessaria anche l'autorizzazione dell'Ufficio Capitanale di Pergine in virtù dell'autorità che gli è conferita dal Principe Vescovo di Trento.

Questa situazione amministrativa è però destinata a durare ancora per poco: i rivolgimenti portati dalla Rivoluzione francese anche in territorio Trentino introdurranno cambiamenti radicali anche se almeno in parte effimeri, quali l'abolizione di diritti e tradizioni secolari e l'accorpamento di alcuni comuni, per culminare infine nel 1815 con un riassetto definitivo nell'ambito dell'Impero Austro-Ungarico.¹

Un'ultima annotazione, a carattere toponomastico: i beni che la comunità ha venduto a Cristiano fu Cristiano Laner detto Filzer – in pratica prima del 1790, in maniera formale nel 1790 o poco dopo – sono designati in questo documento con il termine "Madelbis", cioè con ogni probabilità la zona tutt'oggi denominata Madl, posta lungo la strada che dal maso Hachler porta in Balkof. Risale quindi a questo periodo la cessione da parte della comunità a privati di Fierozzo di appezzamenti di terreno in questa zona, dove oggi troviamo anche alcuni *summerstelder*.

Il termine *Madel* è il diminutivo di *mo*, cioè la fascia di terreno che il falciatore taglia in un passaggio e l'erba che rimane cumulata alla sua sinistra.



¹ Cfr. Piatti Salvatore, *Palù=Palai, frammenti di storia*, Palù del Fersina (TN), Istituto culturale mòcheno-cimbri, Comune, 1996, pp. 103-107.

En genner kann men se innschraim en esame ver en bersntolerisch abia as s provinzialgasetz nr. 6 va de 19 van prochet 2008 en artikl 18, earste komma voursicht.

Òlbe en genner kann men se innschraim aa en esame ver en taitsch ont en bersntolerisch ver en kindergortn ont ver de schualn va de provin, abia as de provinzialgasetzn nr. 13 va de 21 van merz 1977 en artikl 21 ont nr. 5 va de 7 van agst 2006 en artikl 98 voursechen.

In gennaio si aprono i termini per l'iscrizione alla prova di accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra (art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6) e la prova per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

De vrog ver en earste esame mias en Dinst ver de sprochminderhaitn ont ver en zòmmhòltn ogem kemmen ont men bart miasn an esame tschrim ont/oder klòfft mòchen, no en tipo va studio.

De vrog ver en esame va sproch ont kultur van taitsch ont van Bersntol mias en Schualdinst ogem kemmen ont men mias mòchen an esame tschrim as taitsch ont klòfft as bersntolerisch.

La domanda di accertamento della conoscenza della lingua propria dovrà essere inoltrata al Servizio Minoranze linguistiche e solidarietà e prevede un esame scritto e/o orale in lingua mòchena a seconda del livello richiesto.

L'accertamento della conoscenza della lingua e cultura mòchena e tedesca deve invece essere inoltrata al Servizio Istruzione e prevede un esame scritto in tedesco e orale in lingua mòchena.

Liebe Fersentaler,

vor ein paar Tagen habe ich wieder LEM zugeschickt bekommen. Herzlichen Dank dafür.

Schon beim ersten Blick habe ich gemerkt, dass ihr eine ganz neue Publikation heraus gebracht hat: neu in der äußeren Aufmachung, neu in der kulturellen Ausrichtung, neu im Inhalt. LEM ist eine Zeitschrift der Fersentaler für die Fersentaler geworden.

Besonders lobenswert finde ich den häufigen Gebrauch des Bersntolerischen: so wird gezeigt, dass die Ortssprache die gleiche Würde hat wie Italienisch oder Standarddeutsch.

Es stimmt ja, dass Italienisch und Deutsch von viel mehr Menschen gesprochen wird als Bersntolerisch. Doch auch wenig verbreitete Sprachen sind Kulturgut, und wenn eine Sprache stirbt, stirbt mit ihr eine Kultur, unwiderruflich!

Der neue Verwaltungsrat und der neue Wissenschaftliche Beirat stellen sich im neuen Heft vor. Diese Menschen, und es sind viele junge dabei, haben sich viel vorgenommen für die kommenden Jahre. In den Berichten der einzelnen Mitglieder kann man aber viel Begeisterung, Einsatzfreude und Idealismus feststellen. Das sind meiner Meinung nach Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kulturarbeit.

Es bleibt euch nur zu wünschen, dass ihr nicht müde werdet in euerm Bemühen um den Erhalt und die Förderung der Sprache. Und dass ihr die verdiente Anerkennung auch von Menschen erfahren möget, die sich noch nicht so intensiv mit Sprachpflege und Kulturarbeit und Minderheitenschutz befassen wie ihr es tut.

Ich freue mich schon auf das nächste LEM!

Luis Thomas Prader

Sekretär des Sprachinselkomitees

Südtirol, im Dezember 2009

La rubrica POST è uno spazio per i lettori, aperto a opinioni e suggerimenti sui contenuti del LEM.

In POST il Comitato di Redazione cercherà di dare spazio alle vostre lettere e di rispondere alle vostre domande.

Scrivere a:

Istituto Culturale Mòcheno, loc. Tollerì
67, 38050 Palù del Fersina (TN)

oppure: e-mail: kultur@kib.it

POST steht als offener Diskussionsraum allen Leserinnen und Lesern zur Verfügung. Das Redaktionskomitee ist stets für Ihre Meinungen und Anregungen zu den in LEM behandelten Themen dankbar und wird im Rahmen des Möglichen auf Ihre Fragen eingehen.

Schreiben Sie an:

Fersentaler Kulturinstitut, Ortschaft Jorgar
67, 38050 Palai im Fersental (TN)

oder schicken Sie eine E-Mail an kultur@kib.it



